



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Regolamento recante "Disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse destinate al funzionamento dei Gruppi consiliari in attuazione della legge n. 2 del 2014, Articolo 8, comma 1 bis"

*(Approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 19/3/2025
Modificato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 116 del 15/7/2026)*

**DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI
CONSILIARI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 2 DEL 2014, ARTICOLO 8, COMMA 1 BIS**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in attuazione del comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 2, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti interni del Consiglio regionale della Sardegna, disciplina le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascun Gruppo consiliare al fine di consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto:

a) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012);

b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);

c) della Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottata nella seduta del 6 dicembre 2012.

d) della Legge regionale n. 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 24 febbraio 2025, n. 5.

**Art. 2
Personale dei Gruppi consiliari**

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 e secondo le modalità stabilite nei medesimi articoli, i Gruppi consiliari, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, possono avvalersi di personale:

a) mediante l'istituto del comando a tempo pieno e a tempo parziale;

b) mediante contratti a tempo determinato.

2. Per la copertura dei costi relativi al personale è assicurata una sovvenzione annuale, fissata dall'Ufficio di Presidenza, che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale, posizione economica 6, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del Gruppo.

3. La sovvenzione è quantificata a decorrere dalla data di registrazione al protocollo della comunicazione della costituzione del Gruppo e fino alla data di registrazione al protocollo della comunicazione dell'avvenuto scioglimento dello stesso; in caso di fine della legislatura la sovvenzione è quantificata fino al giorno antecedente a quello di insediamento del Consiglio della legislatura immediatamente successiva.

4. Nell'ipotesi di scioglimento o di variazione della consistenza numerica del Gruppo, le conseguenti variazioni nella quantificazione della sovvenzione decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello in cui la comunicazione della cessazione, nuova costituzione o variazione numerica del Gruppo è stata registrata al protocollo, senza maggiori oneri per il bilancio del Consiglio.

5. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale n. 2 del 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle tipologie di personale che i Gruppi possono assumere è determinato nel rispetto dei vincoli di spesa per il personale stabiliti dalla legislazione statale.

6. Il numero massimo di personale che può essere reclutato dal Gruppo consiliare con le modalità previste dal comma 1 è determinato nei limiti della sovvenzione annuale di cui al comma 2, tenendo conto delle postazioni assegnate ai Gruppi nei limiti massimi di cui all'articolo 7.

7. Il personale di cui al presente articolo è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Gruppo. Il Presidente del Gruppo dirige e coordina l'attività del personale assegnato al Gruppo, definisce le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, compreso l'eventuale utilizzo di forme di lavoro agile ed è, altresì, responsabile dei relativi controlli anche sulle presenze e le assenze. Il Presidente del Gruppo autorizza le relative spese e ne è responsabile anche con riferimento al rispetto del limite della sovvenzione di cui al comma 2.

8. Il Presidente del Gruppo si avvale, mediante delega, della competente struttura dell'Amministrazione del Consiglio regionale che, in nome e per conto del Presidente medesimo, svolge le funzioni amministrative connesse alla gestione del personale, in base a quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

9. In base a quanto previsto dal comma 7 quinquies dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014, i Gruppi consiliari non possono avvalersi di personale che abbia un rapporto di coniugio o convivenza more uxorio con i consiglieri regionali in carica nella legislatura in cui è conferito l'incarico o che abbia con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado.

Art. 3

Personale assegnato ai Gruppi consiliari mediante comando

1. I Gruppi che intendono avvalersi del personale in comando delegano, ai sensi dell'articolo 2 comma 8, tramite il loro Presidente, la competente struttura dell'Amministrazione del Consiglio regionale agli adempimenti amministrativi connessi al rimborso all'Amministrazione di provenienza degli oneri relativi al personale in comando anticipati dalla stessa.

2. Ai fini dell'attivazione del comando, il Presidente del Gruppo dà formale comunicazione all'Amministrazione consiliare, indicando il nome e cognome del dipendente da assegnare, i dati identificativi dell'ente di provenienza e il suo inquadramento contrattuale presso tale ente.

3. I comandi possono avere una durata pari alla legislatura; possono cessare anticipatamente a causa della revoca da parte del Presidente del Gruppo, delle dimissioni da parte del dipendente o per altre cause derivanti dai rapporti con l'Amministrazione di provenienza.

4. Per sostenere gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e dagli altri incrementi economici inerenti al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale comandato e l'Amministrazione di provenienza intervenuti durante il periodo di svolgimento del comando, l'Amministrazione consiliare, su disposizione del Presidente del Gruppo, nell'ambito della delega di cui al comma 1, trattiene il dieci per cento della quota annualmente destinata al rimborso degli oneri relativi a ciascun comando attivato presso il Gruppo.

5. Relativamente al Gruppo misto, le funzioni del Presidente di Gruppo previste dal comma 1 e dai commi 2 e 3 del presente articolo, si intendono attribuite al componente del Gruppo che richiede l'attivazione del comando.

Art. 4

Personale assunto con contratto a tempo determinato presso i Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato designato dal Presidente del Gruppo, salvaguardando il principio dell'*intuitu personae*, previa verifica del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente per i corrispondenti livelli e profili professionali di inquadramento.

2. La competente struttura dell'Amministrazione del Consiglio regionale mediante la delega di cui all'articolo 2, comma 8, provvede agli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale relativi a: stipulazione, modifica, cessazione, anche anticipata, dei contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, corresponsione del relativo trattamento economico, al versamento dei connessi oneri contributivi, previdenziali e fiscali e a tutti gli altri adempimenti previsti in materia dalle norme vigenti.

3. Relativamente ai requisiti per l'accesso all'impiego, all'inquadramento giuridico, alla quantificazione del trattamento economico, alla disciplina delle forme di lavoro agile, delle incompatibilità del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente articolo, si fa riferimento al contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigenziale della Regione autonoma della Sardegna, sulla base degli schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza; al personale assunto ai sensi del presente articolo non si applicano eventuali incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del contratto collettivo regionale di lavoro, successivi alla data della stipulazione di ciascun contratto individuale.

4. Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono disciplinati eventuali trattamenti accessori per il personale assunto ai sensi del presente articolo.

5. Relativamente al Gruppo misto, le funzioni del Presidente di Gruppo previste dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, si intendono attribuite al componente del Gruppo che designa l'unità di personale da assumere mediante contratto a tempo determinato.

Art. 5

Quantificazione e assegnazione del contributo di funzionamento

1. Ai Gruppi consiliari, che ne fanno richiesta per il tramite del Presidente, è assegnato il contributo di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b-bis, L.R. n. 2 del 2014 costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da una quota annuale pari a euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il Gruppo al quale si aggiunge una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari a euro 0,05 per il numero degli abitanti della regione risultante dall'ultimo censimento pubblicato nel sito istituzionale dell'ISTAT dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per Gruppo.

2. Il Gruppo consiliare, per il tramite del suo Presidente, comunica per iscritto all'Amministrazione consiliare il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate e il codice IBAN relativo al conto corrente bancario o postale intestato al Gruppo consiliare sul quale il Consiglio regionale trasferisce le risorse finanziarie. Le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

3. Ciascun Gruppo, nell'ambito della propria autonomia adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità nel rispetto delle linee guida recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012.

4. L'ammontare del contributo di funzionamento è calcolato a decorrere dalla data di registrazione al protocollo della relativa richiesta; il contributo è dovuto fino alla data della registrazione della comunicazione dell'avvenuto scioglimento del Gruppo o della rinuncia al contributo stesso, o ancora, in caso di fine della legislatura, il contributo è dovuto fino al giorno antecedente a quello di insediamento del Consiglio della legislatura successiva.

5. Il contributo è erogato in quattro rate trimestrali anticipate entro il primo mese di ciascun trimestre.

6. Nell'ipotesi di scioglimento o di variazione della consistenza numerica del Gruppo, le conseguenti variazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello in cui la comunicazione della cessazione, nuova costituzione o variazione numerica del Gruppo è stata registrata al protocollo, ove non diversamente disposto dal Presidente del Gruppo, senza maggiori oneri per il bilancio del Consiglio.

7. Nel caso in cui il Gruppo sia tenuto alla restituzione di parte del contributo, il Presidente del Gruppo restituisce le somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione trasmessa dal Presidente del Consiglio. In alternativa, entro il medesimo termine di trenta giorni, il Presidente del Gruppo può proporre per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un piano di restituzione; l'Ufficio di Presidenza, valutato il piano di restituzione, dispone in ordine al suo accoglimento o al suo rigetto e, in quest'ultimo caso, ne motiva le ragioni e provvede alla formulazione della richiesta alternativa di restituzione.

8. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

Art. 6

Finalità e modalità di utilizzo del contributo di funzionamento

1. I Gruppi consiliari devono destinare il contributo di cui all'articolo 5 esclusivamente per gli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, (articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto-legge n. 174 del 2012).

2. Il contributo può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'articolo 1, dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) che di seguito si riporta:

«1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo;

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c) i Gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c) spese telefoniche e postali;

d) promozione istituzionale dell'attività del Gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo;

e) acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del Gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al Gruppo medesimo;

f) rimborso al personale del Gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del Gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;

g) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h) acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei Gruppi. Dei beni acquistati con i fondi del Gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) altre spese relative all'attività istituzionale del Gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato per:

a) spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) spese relative all'acquisto di automezzi.

Art. 7

Beni assegnati o acquistati dai Gruppi

1. La dotazione di base da assegnare ai Gruppi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2014 è stabilita nei limiti di cui all'allegato A ("dotazione di base per tutti i Gruppi consiliari"). A ciascun Presidente di Gruppo è trasmessa una scheda di consegna in cui è elencata la dotazione di base assegnata al rispettivo Gruppo; il Presidente del Gruppo assume il ruolo di consegnatario responsabile della dotazione strumentale di base assegnata al Gruppo, ne assicura la custodia e la conservazione e garantisce che il relativo uso sia conforme ai fini istituzionali del Gruppo.

2. I beni acquistati dai Gruppi con utilizzo del contributo di funzionamento sono iscritti in un apposito registro dei beni di cui il Presidente del Gruppo è responsabile in qualità di consegnatario.

3. In caso di sostituzione del Presidente del Gruppo nel corso della legislatura, il Presidente uscente consegna al subentrante i beni di cui ai commi 1 e 2 e le relative scritture contabili.

4. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, il Presidente del Gruppo consegna formalmente al Presidente del Consiglio:

a) i beni e la scheda di cui al comma 1, ai fini della verifica della corrispondenza tra i beni della dotazione di base assegnati al Gruppo e i beni riconsegnati;

b) i beni e le relative scritture contabili di cui al comma 2 che sono acquisiti nell'inventario del Consiglio.

Art. 8

Adempimenti di fine legislatura

1. Al termine della legislatura il Gruppo consiliare che ha utilizzato le risorse di cui all'articolo 5 salda gli eventuali debiti ed estingue il codice fiscale. Il saldo finale di cassa accertato nel rendiconto è restituito a cura del Presidente del Gruppo consiliare al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione della legislatura.

2. I documenti contabili sono custoditi a cura del Presidente del Gruppo consiliare in carica al termine della legislatura per la durata prevista dalla normativa vigente.

Art. 9

Rendicontazione

1. Ciascuno dei Presidenti dei Gruppi consiliari entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario trasmette al Presidente del Consiglio regionale il rendiconto di esercizio annuale dell'anno precedente, approvato dal rispettivo Gruppo ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il rendiconto, redatto sulla base del modello allegato al presente Regolamento, è corredato da una relazione illustrativa della gestione delle risorse e copia della documentazione relativa alle spese sostenute e riportate nel rendiconto; gli originali della documentazione relativa alle spese effettuate direttamente dai Gruppi sono conservate a cura di ciascun Gruppo.

2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura e dallo scontrino parlante.

3. Il Presidente del Gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile.

4. I rendiconti dei Gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla Sezione del controllo per la Sardegna della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174).

5. In caso di scioglimento del Gruppo o anche a seguito delle dimissioni di componenti dello stesso che comportino il venir meno del numero dei consiglieri necessari per la costituzione di un Gruppo, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il rendiconto è trasmesso dal Presidente del Gruppo entro quarantacinque giorni dalla data di scioglimento del Gruppo. Il rendiconto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale alla Sezione del controllo per la Sardegna della Corte dei Conti nei termini previsti dal comma 4.

6. Il rendiconto relativo all'ultimo anno della legislatura deve essere trasmesso dal Presidente del Gruppo entro quarantacinque giorni dalla data della cessazione della legislatura. Entro i successivi quindici giorni il rendiconto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale alla Sezione del controllo per la Sardegna della Corte dei Conti.

7. I rendiconti dei Gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo delle spese del Consiglio regionale e pubblicati nel sito del Consiglio regionale, unitamente alla deliberazione della Sezione del controllo per la Sardegna della Corte dei Conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto.

8. In caso di mancata presentazione del rendiconto ai sensi dei commi 1, 5 e 6 il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione alla Sezione del controllo per la Sardegna della Corte dei Conti e il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute.

9. Nel caso di cui al comma 8 e nel caso in cui le procedure di verifica della regolarità del rendiconto da parte della Sezione del controllo per la Sardegna della Corte dei Conti si concludano con l'imposizione di un obbligo di restituzione delle somme a carico del Gruppo consiliare, il Presidente del Gruppo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'obbligo di regolarizzazione, può proporre per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un piano di restituzione non superiore ai ventiquattro mesi, oltre l'interesse di rateizzazione nella misura fissa pari al tasso legale vigente al momento dell'approvazione del piano. L'Ufficio di Presidenza valutato il piano di restituzione, dispone in ordine al suo accoglimento o al suo rigetto e, in quest'ultimo caso, ne motiva le ragioni, e provvede alla formulazione della richiesta alternativa di restituzione. In caso di ritardi o inadempimenti relativi agli obblighi previsti nel piano di restituzione, l'Amministrazione consiliare procede d'ufficio al recupero delle somme dovute.

10. In caso di mancata presentazione del piano di restituzione entro il termine di cui al comma 9, l'Ufficio di Presidenza dispone l'obbligo di restituzione dell'intera somma concedendo al Gruppo un termine non superiore a sessanta giorni. La comunicazione è inviata al Presidente del Gruppo consiliare che ha sottoscritto il rendiconto presentato e contestato. Nel caso in cui il Gruppo abbia eletto un nuovo Presidente nel corso della legislatura, la comunicazione è inviata al Presidente che ha autorizzato la spesa non regolare.

Art. 10

Consulenza del Collegio dei revisori dei conti

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna, qualora istituito ai sensi del D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 161 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna) il quale, su loro richiesta, esprime pareri su questioni attinenti alla regolare gestione delle spese finalizzate alla redazione dei rendiconti.

Art. 11

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2025, in deroga alla disciplina generale, si prevedono le seguenti disposizioni:

a) i comandi attivati nella XVII Legislatura presso i Gruppi consiliari, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano confermati;

b) l'ammontare del contributo di funzionamento è calcolato a partire dal primo gennaio 2025 in base alle modalità di cui all'articolo 5.

Art. 12
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 dell'8 aprile 2015, la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 80 del 31 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della stipulazione dell'intesa di cui al comma 1 ter dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014.

Allegati:

- A) Dotazione di base per tutti i Gruppi consiliari
- B) Modello rendiconto

a) Linee guida per la determinazione del numero massimo delle postazioni da assegnare ai Gruppi

Sulla base della metratura delle stanze assegnate ai Gruppi consiliari nel “corpo C” del Palazzo del Consiglio regionale è stabilito il seguente criterio nel rispetto delle norme sulla sicurezza:

Mq per stanza	Numero di stanze	Postazioni di lavoro (scrivanie)
Da 9 a 14 mq	8	Una postazione
Da 14 a 20 mq	39	Due postazioni
Da 20 a 25 mq	15	Tre postazioni
Oltre i 25 mq	3	Quattro postazioni

La singola **postazione di lavoro (PdL)** comprende lo spazio occupato dalla scrivania e dalle attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa di un dipendente.

A ciascun Gruppo può essere assegnato un numero massimo di postazioni corrispondente alla dimensione delle stanze ad esso messe a disposizione.

Sono escluse dal computo le postazioni situate presso le stanze assegnate nel “corpo A” del Palazzo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale, ai Questori, ai Consiglieri Segretari, ai Presidenti e ai Vicepresidenti delle Commissioni permanenti.

b) Determinazione della dotazione di base fornita dal Consiglio regionale per ciascuna postazione.

Nella tabella qui di seguito esposta si elencano i beni che compongono la dotazione di base per ciascuna delle postazioni di cui alla lettera a)

ARREDO ORDINARIO PER POSTAZIONE DI LAVORO (PdL)	- La postazione di lavoro (PdL) nella stanza delle consigliere/dei consiglieri prevede: - una scrivania; - una sedia; - due sedie ospiti; - una cassettera; - un armadio. - La postazione di lavoro (PdL) nella stanza delle collaboratrici/dei collaboratori prevede: - una scrivania; - una sedia; - una cassettera. Le eventuali stanze che i Gruppi politici decideranno, in alternativa alle postazioni di lavoro, di adibire a sala riunioni verranno arredate con tavolo da riunione e sedie in numero variabile in base alle necessità. A disposizione di tutti i gruppi è inoltre adibita, nel corpo C del Palazzo consiliare, stanza 2C24, una sala riunioni generale, arredata con tavolo da riunioni grande e sedie in numero variabile in base alle necessità.
--	--

DOTAZIONE INFORMATICA STANDARD PER POSTAZIONE DI LAVORO (PdL)	La postazione di lavoro (PdL) prevede una dotazione informatica standard composta da: • un computer fisso • un monitor • una tastiera e un mouse • Software: ○ Antivirus ○ Suite Libreoffice ○ Acrobat Reader ○ Browser Chrome ○ Editor PDF24 ○ Aruba Sign ○ Greenshot
DOTAZIONE BASE ARTICOLI DI CANCELLERIA PER POSTAZIONE DI LAVORO (PdL)	• articoli di cancelleria in numero strettamente necessario per l'attività d'ufficio (penne, matite, gomma, evidenziatori, forbici, pinzatrice con punti di ricambio, levapunti, fermagli, post-it, cartelline portadocumenti)
DOTAZIONE INFORMATICA PER GRUPPO POLITICO	• un indirizzo email del Gruppo politico su dominio del Consiglio regionale • una stampante multifunzione B/N dotata di fogli A4 • Servizio di rete cablata e wi-fi
TELEFONIA FISSA	• È previsto un apparecchio di telefonia fissa per postazione di lavoro (PdL).

MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE
(DPCM 21.12.2012 ai sensi del DL 174/2012, convertito con Legge 213/2012)

Gruppo consiliare _____

Periodo dal _____ al _____ **anno** _____

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1. Entrate figurative relative ai rimborsi agli enti di provenienza per il personale in comando	euro
2. Entrate figurative relative alle spese per il personale assunto con contratto a tempo determinato	euro
3. Fondi trasferiti per spese di funzionamento	euro
4. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	euro
TOTALE ENTRATE	euro
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1. Uscite figurative relative ai rimborsi agli enti di provenienza per il personale in comando	euro
2. Uscite figurative relative alle spese per il personale assunto con contratto a tempo determinato	euro
3. Spese di funzionamento	
a) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	euro
b) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	euro
c) Spese consulenze, studi e incarichi	euro
d) Spese postali e telegrafiche	euro
e) Spese telefoniche e di trasmissione dati	euro
f) Spese di cancelleria e stampati	euro
g) Spese per duplicazione e stampa	euro
h) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	euro
i) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	euro
j) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	euro
k) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	euro
l) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	euro
m) Altre spese (specificare)	euro
TOTALE USCITE	euro
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Totale entrate figurative	euro
Totale uscite figurative	euro
Totale spese di funzionamento	
Fondo di cassa iniziale per spese di funzionamento	euro
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	euro

Il Presidente del Gruppo consiliare